

Publicato il 06/04/2018



N.03841 /2018 REG.PROV.COLL.
N. 12524/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12524 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Salvatore Giummarra, rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizia Gurrieri, Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso lo studio Letizia Mazzarelli in Roma, via Panama 58;

contro

Il Ministero dell'Interno, Ministero dell'Interno, Dip.To Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Dir. Centrale Aff. Gen.Li non costituiti in giudizio;

nei confronti

Sandro Moscuza non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-del Decreto prot. n.0000190 del 2.10.2017, notificato il 18.10.2017, del Direttore Centrale per gli Affari Generali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso

Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno, con cui è stata disposta l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale per l'assunzione nei ruoli dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in considerazione del giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione medica per deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 05/10 – OS 06/10);

-di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, ivi incluso ove occorra del verbale di visita n.12 del 21.09.2017, anche se allo stato non conosciuto dal ricorrente, con cui la Commissione medica ha espresso il surriferito giudizio di non idoneità nei confronti del Sig. Giummarra Salvatore;

per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti il 26.1.2018 :

-del Decreto prot. n.0000190 del 2.10.2017, notificato il 18.10.2017, del Direttore Centrale per gli Affari Generali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno, con cui e' stata disposta l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale per l'assunzione nei ruoli dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in considerazione del giudizio di non idoneita' espresso dalla Commissione medica per deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 05/10 – OS 06/10);

- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, ivi incluso ove occorra del verbale di visita n.12 del 21.09.2017, con cui la Commissione medica ha espresso il surriferito giudizio di non idoneita' nei confronti del Sig. Giummarra Salvatore, verbale ora conosciuto a seguito di richiesta di accesso agli atti in data 19.12.2017, unitamente alla scheda medica del 21.09.2017 recante la diagnosi di non idoneità ed i referti di visita oculistica del 20.09.2017.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2018 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio,

rilevato che è necessaria la integrazione del contraddittorio autorizza, al riguardo, la notifica del ricorso e dei motivi aggiunti, per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a.;

ritenuto, inoltre che, in considerazione degli elevati costi, si possa autorizzare - come già disposto dalla Sezione in precedenti casi analoghi (vedi Ord. 12229/2015)- l'effettuazione di tale adempimento mediante pubblicazione, sul sito Internet del Ministero dell'Interno, della presente Ordinanza, del sunto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, nonché dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a..

A tal fine il ricorrente dovrà provvedere, entro il termine decadenziale di trenta giorni, decorrente dalla notificazione ovvero dal deposito della presente Ordinanza presso la Segreteria, inoltrando, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente fornendo alla stessa copia informatica della presente Ordinanza e dei documenti sopra indicati.

La prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 10 giorni a pena di decadenza.

Considerato, peraltro, che, nelle more il ricorrente subirebbe un danno grave ed irreparabile per effetto dello scorrimento della graduatoria, sicchè l'istanza cautelare può essere accolta ai fini del reinserimento dello stesso nella graduatoria in parola, con congelamento del posto, e dell'ammissione con riserva dell'interessato alla eventuale fase addestrativa/formativa, anche in soprannumero.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), dispone l'incombente nei termini di cui in motivazione; accoglie l'istanza cautelare nei termini e nei sensi di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018.

Spese al definitivo.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Floriana Rizzetto, Presidente FF

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore

Paola Patatini, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Roberto Vitanza

IL PRESIDENTE
Floriana Rizzetto

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Io sottoscritta Avv. Patrizia Gurrieri (C.F. GRRPRZ62E64H163T), iscritta all'albo degli Avvocati dell'Ordine di Ragusa al n.397, attesto che la copia informatica della sovraestesa ordinanza N.03841/2018 è conforme all'originale informatico contenuto nel fascicolo telematico del ricorso iscritto al N.R.G. 12524/2017, Tar Lazio – Roma (Sezione Prima Bis), dal quale è stata estratta.
Ragusa, addì 12.04.2018